



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 13

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione
d'iniziativa dei Consiglieri Possamai e Sandonà *

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
“NUOVO CODICE DELLA STRADA”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 gennaio 2016.

* Con nota del 25 gennaio 2016, prot. 1725 il consigliere Sandonà ha sottoscritto la proposta di legge.

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 “NUOVO CODICE DELLA STRADA”

R e l a z i o n e:

*Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
con la presente proposta di legge statale, composta di un articolo e sei commi, si intendono apportare alcune modifiche al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i..*

Tali modifiche sono volte, in particolare al rinnovo della patente di categoria B con limitazioni a persona ultrasessantacinquenne, alla quale, a seguito di modesti handicap fisici o psichici, ma ancora sufficientemente idonea alla guida, è negato il rinnovo della patente.

Tale evento determina nell'anziano ultrasessantacinquenne una sensazione di isolamento e la totale dipendenza da altri per il soddisfacimento delle elementari esigenze della vita quotidiana, quali quelle legate all'acquisto dei beni d'uso comune (alimentari, farmaci, ecc.), con conseguenze depressive nella persona legate alla riduzione della propria autonomia e mobilità.

Al fine di evitare tale grave disagio, si ritiene di proporre, a meno che non sussistono appieno nell'anziano le condizioni per un rinnovo integrale della patente, un rinnovo della patente di categoria B limitato all'uso diurno dell'automezzo sulle strade urbane del comune di domicilio, con esclusione della circolazione su autostrade e strade ad alto scorrimento veicolare. L'inosservanza di tale prescrizione comporta la sanzione di cui all'articolo 219 cds ovvero la revoca della patente di guida.

Con l'occasione si ritiene altresì opportuno proporre:

- che, anche alla luce dell'abrogazione della commissione medico legale di cui al previgente comma 2-bis, articolo 115 del decreto legislativo 285/1992, disposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo della patente di categoria B, tranne per i casi stabiliti dal comma 4 dell'articolo 119, sia demandato, di norma, a un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero a un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute e agli altri medici stabiliti dal medesimo comma 2. Peraltro, qualora il medico sollevi dubbi sull'idoneità e la sicurezza della guida del proprio paziente, può sempre richiedere l'accertamento della apposita commissione medica sulla base di quanto disposto dalla lettera d) del comma 4 del medesimo articolo 119;

- che le sanzioni per mancata dimostrazione del possesso dei documenti di circolazione e di guida, incluso il certificato di assicurazione obbligatoria, (solo nel caso fosse già stata versata) di cui al comma 7 dell'articolo 180 del ripetuto decreto legislativo 285/1992, siano applicate dai competenti uffici di polizia, solo decorse settantadue ore dall'omessa esibizione agli uffici medesimi dei documenti mancanti, decorrenti dall'accertamento dell'infrazione da parte dell'autorità competente.

Altro aspetto importante delle modifiche apportate riguardano il rilevamento automatico dell'eccesso di velocità per il tramite di apparecchiature elettroniche.

Cronache recenti, infatti, hanno riportato possibili abusi nell'accertamento di infrazioni per il transito con luce rossa di automobilisti ai

semafori dotati di apposite apparecchiature elettroniche, evidenziando che la frequenza di tali accertamenti è spesso legata a una tempistica troppo rapida del passaggio dalla luce gialla alla luce rossa dell'impianto semaforico.

Proprio allo scopo di impedire un uso improprio di tali apparecchiature invece che a educare alla sicurezza e di evitare contestazioni e ricorsi degli automobilisti coinvolti, appare necessario introdurre l'obbligo di installare nei semafori dotati di tale apparecchiatura, un contatore di durata del tempo di permanenza di ciascun colore, fissando in non meno di sette secondi la durata della luce gialla.

Sempre su tale tema, ai fini di incrementare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti in attraversamento presso gli impianti semaforici, è opportuno, altresì, introdurre il countdown, cioè il conteggio visibile dei secondi del tempo residuo di accensione di ciascun colore delle relative lanterne semaforiche, fissando anche qui per il colore giallo un tempo residuo non inferiore a sette secondi.

La proposta assegna agli enti preposti, il tempo di sei mesi per adeguare gli impianti semaforici a questa nuova disposizione.

Sull'argomento del tempo residuo di accensione delle luci degli impianti semaforici, peraltro, va ricordato l'articolo 60 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che, limitatamente impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo, ha così disposto:

"1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (entro il 13 ottobre 2010, n.d.r.), sono definite le caratteristiche per l'omologazione e per l'installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall'adozione del decreto di cui al medesimo comma 1."

In merito invece ai dispositivi di rilevamento automatico della velocità, a integrazione di quanto stabilito dal comma 6-bis dell'articolo 142 del decreto legislativo 265/1992, si ritiene indispensabile stabilire che:

- le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano siano corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità;*
- i cartelli e i dispositivi di preavviso del rilevamento elettronico della velocità siano corredati dall'indicazione del limite di velocità oltre il quale sarà applicata la sanzione;*
- quando le apparecchiature utilizzate sono collocate su automezzi in movimento, alla velocità rilevata sia applicata una riduzione pari al 10 per cento, a integrazione di quanto disposto dall'articolo 345 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495.*

La presente proposta di legge statale è composta da un solo articolo suddiviso in cinque commi che modificano gli articoli 41, 117, 119, 142 e 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e s.m.i., al fine di consentire quanto sopra brevemente esposto.

**MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285
“NUOVO CODICE DELLA STRADA”**

Art. 1 - Modifica decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

1. Nell’articolo 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 6-bis:

“6-bis. Le lanterne semaforiche per pedoni e velocipedi sono dotate di contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a sette secondi.”.

2. Gli enti preposti adeguano gli impianti semaforici alle disposizioni recate dal comma 1, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

3. Nell’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2 è così sostituito:

“2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l’attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. Il medico accerta altresì le condizioni previste dall’articolo 117, comma 6.”.

4. Nell’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4 lettera a) sono inserite le seguenti lettere a-bis) e a-ter):

“a-bis) nella persona ultrasessantacinquenne, se gli handicap fisici o psichici rilevati ai sensi dell’articolo 119 comma 2, non consentano il rinnovo della patente di guida di categoria B, ma la commissione di cui all’articolo 119 comma 4, certifichi la modesta entità degli stessi, la patente può essere rinnovata con validità limitata ad un anno, rinnovabile, ed alla sola circolazione diurna su strade all’interno del limite territoriale del Comune di domicilio, escluse le Autostrade e le Strade extraurbane principali;

a-ter) l’inosservanza della prescrizione del comma a-bis comporta la sanzione pecuniaria nella misura recata dall’articolo 219 ovvero la revoca della patente di guida;”.

5. Nell’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6-bis è inserito il seguente comma 6-ter):

“6-ter. Le apparecchiature di rilevamento automatico della velocità e i relativi cartelli che le preavvisano sono corredati di illuminazione al fine di renderli visibili nelle ore notturne e diurne di scarsa luminosità e indicano contestualmente il limite di velocità oltre il quale è applicata la sanzione.”.

6. Nell’articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente comma 3-ter):

3-ter. Il rilevamento automatico della sanzione per il passaggio semaforico con luce rossa può essere effettuato solo in presenza di un contatore numerico della durata in secondi finalizzato a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci di ciascun colore della lanterna semaforica, prevedendo che la durata del colore giallo non sia inferiore a sette secondi.”.

7. Nell’articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma 7-bis:

“7-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 8, le sanzioni di cui al comma 7 sono applicate dai competenti uffici di polizia, qualora sia omessa l’esibizione agli uffici medesimi dei documenti mancanti entro il termine perentorio di settantadue ore dall’accertamento dell’infrazione da parte dell’autorità competente.”.

INDICE

Art. 1 - Modifica decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”	3
--	---